



**TRIBUNALE DI PISA**  
**Sezione Procedure Concorsuali**

Il giudice, Dott.ssa Laura Pastacaldi, letti gli atti della procedura di sovraindebitamento n. 186/2024 R.G. P.U. per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti proposta dai sig.ri

[REDACTED] e [REDACTED] rappresentati e difesi dall'Avv. Murgia Lorenzo ed elettivamente domiciliati presso la seguente casella di posta elettronica certificata: [lorenzomurgia@pecordineavvocatipisa.it](mailto:lorenzomurgia@pecordineavvocatipisa.it);

Esaminato il piano di ristrutturazione dei debiti presentato in data, così come corredato anche dalla relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi;

Ritenuti sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 66 CCII per la presentazione di un progetto di risoluzione della crisi unitario, atteso che i due debitori sono membri della stessa famiglia e che, dall'esame della domanda, il sovraindebitamento risulta avere un'origine comune;

Rilevato che, ad un vaglio preliminare, la proposta ed il piano risultano ammissibili, in quanto:

- i debitori risultano rivestire la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), CCII;
- la domanda risulta corredata dalla documentazione di cui agli artt. 67 e 68 CCII;
- i consumatori non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, né hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- sulla base di quanto attestato nella relazione dell'OCC, i consumatori non risultano aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

Rilevato che i debitori ha richiesto, ai sensi dell'art. 70, co. 4, CCII, che sia disposta la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, con particolare riferimento alla procedura esecutiva pendente

innanzi a questo Tribunale rubricata al n. R.G.E. 73/2023 e che sia disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul proprio patrimonio e che la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali;

Visto l'art. 70 CCII;

**P.Q.M.**

**DISPONE** che, a cura dell'OCC, la proposta ed il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale e ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto;

**INVITA** i creditori a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendo che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

**AVVISA** i creditori che, nei venti giorni successivi alla ricezione della comunicazione dall'OCC, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo, come indicato nella comunicazione;

**DISPONE** che l'OCC, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al paragrafo precedente, sentito il debitore, riferisca in ordine alle osservazioni eventualmente presentate e proponga, se del caso, le modifiche al piano che ritiene necessarie;

**DISPONE** la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata eventualmente pendenti, in particolare della procedura esecutiva R.G.E. n. 73/2023, nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore fino alla conclusione del procedimento.

**FISSA** l'udienza del 12/2/2025 per l'eventuale omologa del piano e ne dispone la sostituzione con il deposito di note scritte, contenenti le istanze delle parti, redatte secondo il principio di sinteticità, per le quali assegna termine fino al giorno stesso dell'udienza, entro le ore 9:00.

Si comunichi.

Pisa, 22/11/2024

Il giudice  
dr.ssa Laura Pastacaldi